

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3060

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, ELIA, DE GIUSEPPE, AZZARÀ, BAUSI, BEORCHIA, CAPPELLI, COLOMBO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, LOMBARDI, PATRIARCA, ZANGARA, ACQUARONE, CABRAS, IANNI, GUZZETTI, LIPARI, MURMURA, COLOMBO SVEVO, PINTO, DI LEMBO, POSTAL, TOTH, VENTURI, POLI e COVELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1991

Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute

ONOREVOLI SENATORI. – La legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura 24 marzo 1958, n. 195, per quanto attiene alla convocazione del collegio si limita a stabilire che il Presidente del Consiglio «convoca e presiede il Consiglio superiore» (articolo 18, n. 3) rinviando al regolamento interno la disciplina del funzionamento del Consiglio (articolo 20, n. 7), com'è proprio di tutti gli organi che godono di autonomia organizzativa. Ed è appunto con il regolamento interno che è stata disciplinata la procedura per le riunioni del consiglio e per la definizione

dell'ordine del giorno delle sedute (articoli da 44 a 50 del testo coordinato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 1988).

Senonchè tale disciplina si è rivelata ambigua e fonte di incertezze, prevalentemente per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno e la scelta degli argomenti da discutere. In tale situazione sembra necessario un intervento legislativo che, completando il dettato della legge istitutiva, definisca la materia secondo parametri certi e secondo un ragionevole equilibrio.

La soluzione che con il presente disegno di legge si propone ruota intorno a due cardini essenziali.

Da un lato occorre mantenere fermo il potere di convocazione del Consiglio superiore della magistratura da parte del Presidente, nonché il suo potere di controllo e di assenso in ordine alla formazione dell'ordine del giorno quale espressione della superiore funzione di garanzia che egli, in qualità di Presidente della Repubblica, è chiamato ad adempiere anche nella direzione dell'attività dell'organo di governo dei magistrati. E tale sindacato deve svolgersi nel senso di impedire che il Consiglio superiore della magistratura possa straripare dalle attribuzioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195.

Dall'altro, il principio di autoorganizzazione, prerogativa essenziale di un organo di rilevanza costituzionale qual'è il Consiglio superiore della magistratura, deve pur trovare uno spazio affinché questioni strettamente attinenti alle competenze d'istituto possano essere risolte senza danno per gli equilibri complessivi.

In questa prospettiva sembra coerente con la posizione istituzionale del Presidente del Consiglio e con le potestà proprie del Consiglio stabilire che il Presidente possa negare l'iscrizione all'ordine del giorno di determinati argomenti che egli ritenga estranei alle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, e prevedere, tutta-

via, che, ove a maggioranza qualificata, il Consiglio deliberi diversamente, di tale argomento esso sia ugualmente investito.

E detta maggioranza, che viene prevista in due terzi dei componenti (ossia in deroga al criterio del numero legale richiesto per la validità delle delibere del Consiglio superiore della magistratura), è di per sé garanzia che la richiesta di messa in discussione si fondi su di un ampio e meditato consenso e non sia il frutto di iniziative estemporanee di singoli o di ridotte espressioni del Consiglio superiore della magistratura. Peraltro, in tali fattispecie, potrebbe configurarsi - anche se la soluzione appare discutibile - un intervento della Corte costituzionale su iniziativa dello stesso Presidente della Repubblica, quale organo supremo preposto a garantire l'equilibrio tra i poteri dello Stato, per una risolutiva pronunzia in ordine ad eventuali ipotesi di invasione di altrui attribuzioni da parte del Consiglio superiore della magistratura.

A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge il quale si compone di un unico articolo che, inserendo dopo l'articolo 20 della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura l'articolo 20-bis, è volto a fare chiarezza nella delicata materia disciplinando - nei sensi sopra specificati - la convocazione del Consiglio superiore e la formazione dell'ordine del giorno.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Dopo l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Convocazione del Consiglio e formazione dell'ordine del giorno*). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura è convocato dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è approvato dal Presidente.

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. Se i due terzi dei componenti chiedono che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno».